

Fisco non risponde a istanza di autotutela? Sì all'indennizzo

Commissione Tributaria Provinciale, Molise-Campobasso, sez. I, sentenza 16/06/2014 n° 195

Di

[Federico Marrucci](#)

Pubblicato il 13/11/2014



L'Amministrazione finanziaria, in caso di mancata risposta a seguito dell'istanza di autotutela presentata dal contribuente, deve essere condannata a corrispondere un indennizzo a favore dell'interessato ([art. 96, u.c., c.p.c.](#)).

Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti una domanda di autotutela avverso un provvedimento impositivo della Pubblica Amministrazione, quest'ultima *“ha l'obbligo, non solo morale, ma giuridico di emettere il provvedimento conclusivo, positivo o negativo [...] prima della scadenza del termine concesso al contribuente per proporre ricorso”*, di conseguenza, la mancata risposta dell'ente impositore manifesta la sussistenza della responsabilità aggravata, a mente dell'[art. 96, u.c., c.p.c.](#)

A queste conclusioni sono approdati i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con la sentenza n. 195/14.

I fatti del processo

Il contenzioso fiscale in parola nasceva dalla presentazione del ricorso (da parte del contribuente), con il quale impugnava l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Molise, a titolo di mancato pagamento (per l'anno 2010) della *c.d.* tassa di possesso dell'autovettura (bollo Aci).

A sostegno della propria tesi difensiva, il ricorrente – nel merito della pretesa avanzata dalla P.A. – in primo luogo allegava idonea documentazione, afferente la prova circa l'effettivo pagamento di quanto richiesto (attestazione dell'Aci), tuttavia - in secondo luogo - lamentava la omessa risposta (da parte della Regione) a seguito di due istanze di autotutela inviate via pec a controparte, rispettivamente dopo 21 e 57 giorni dalla notifica del provvedimento.

In conclusione, per effetto di tale *“inetto comportamento”* dimostrato dalla Regione, il cittadino chiedeva anche la condanna alle spese del giudizio instaurato.

Di contro, parte resistente provvedeva – nelle more del processo – ad emettere il provvedimento di annullamento dell'avviso, affermando di non aver ricevuto *“per un disguido”* la prima comunicazione del ricorrente e per effetto di ciò, chiedeva la cessazione della materia del contendere, nonché la compensazione delle spese.

La decisione dei giudici

La Commissione adita, sulla questione riguardante la condanna alle spese di giudizio (art. 15, D.Lgs., n. 546/92^[1]), ha ritenuto pacificamente applicabile il *c.d.* principio della soccombenza anche “*in caso di cessazione della materia del contendere*”, atteso che, nel contenzioso in esame, non siano ravvisabili “*quelle gravi ed eccezionali ragioni*” di compensazione delle spese processuali, *ex art. 92, secondo comma, c.p.c.*

Ma non solo: indipendentemente dalla regola della soccombenza, i giudici hanno valutato il comportamento della Regione Molise in palese “*contrasto con i principi di lealtà, collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 12 della L. n° 212 del 2000 (c.d. Statuto del Contribuente)*”, giacché da un lato la citata P.A. non ha “*giustificato la omessa tempestiva attuazione del potere di annullamento dopo ben due richieste del ricorrente*” e dall’altro ha addotto che “*la legge regionale fissa in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di annullamento in autotutela*”.

A ben vedere, laddove il cittadino/contribuente deposita domanda di annullamento di un provvedimento impositivo (sottoposto ai termini perentori di impugnazione fissati dalla legge in 60 giorni), l’ente impositore è obbligato a rispondere con un provvedimento conclusivo “*prima della scadenza del termine concesso per proporre ricorso*”.

In difetto di tempestiva risposta, la P.A. “*manifesta un comportamento che rivela assoluta carenza del doveroso rispetto dei diritti del contribuente*”, dunque - in siffatta situazione - sussiste l’elemento oggettivo della *c.d.* responsabilità aggravata, *ex art. 96, u.c., c.p.c.*, ^[2] il quale stabilisce che “*il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*”.

(Altalex, 13 novembre 2014. Nota di [Federico Marrucci](#))

^[1] L’art. 15 cit. sancisce al comma 1 che “*la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile*”.

^[2] In questo senso si veda anche [Corte di Cassazione, n. 5120/11](#), Commissione Tributaria Provinciale di Savona, n. 4/09 e [Cass., n. 698/10](#): l’interessato, al fine di far valere danni economici patiti (materiali ed esistenziali) per effetto del mancato e/o ritardato annullamento di un provvedimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, può adire il giudice ordinario.